



# **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

## **Fornitura attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti**

<b>art. 1 Oggetto dell'Appalto.....</b>	<b>3</b>
<b>art. 2 Parti contrattuali.....</b>	<b>3</b>
<b>art. 3 Modalità e tempi di esecuzione delle forniture e dei servizi.....</b>	<b>3</b>
<b>art. 4 Oneri dell'Appaltatore.....</b>	<b>4</b>
<b>art. 5 Pagamenti.....</b>	<b>5</b>
<b>art. 6 Garanzie.....</b>	<b>5</b>
<b>art. 7 Collaudo e penali.....</b>	<b>6</b>
<b>art. 8 Risoluzione contrattuale e recesso.....</b>	<b>8</b>
<b>art. 9 Cessione di contratto e di credito e subappalto.....</b>	<b>9</b>
<b>art. 10 Interpretazione delle norme contrattuali, controversie e foro competente .....</b>	<b>9</b>
<b>art. 11 Domicilio contrattuale.....</b>	<b>9</b>
<b>art. 12 Allegati.....</b>	<b>10</b>

## **art. 1 Oggetto dell'Appalto.**

Il presente appalto ha come oggetto la fornitura di n. 154 cassonetti in polipropilene/polietilene della capacità di 1.700 litri per la raccolta differenziata stradale di rifiuti di materiale multileggero (plastica e metalli) e della frazione cellulosica (carta e cartone) provenienti dalle utenze domestiche presenti sul territorio del Comune di Viterbo, (come da specifiche inserite nella scheda tecnica allegata al presente Capitolato Speciale d'Appalto) nonché relativo posizionamento delle attrezzature sul territorio comunale.

L'Appalto è concepito in un unico lotto.

Il quantitativo di ciascuna tipologia di cassonetto oggetto di fornitura è indicato nell'Allegato Sub A. Le attrezzature devono avere le caratteristiche base indicate nelle relative schede allegate al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Tutte le attività oggetto dell'appalto, come meglio descritte in seguito, devono essere eseguite nel rispetto di quanto stabilito dal presente Capitolato Speciale d'Appalto (anche e solo Capitolato o CSA).

## **art. 2 Parti contrattuali.**

Nel presente CSA, CEV S.p.A. a S.U. in liquidazione è indicata anche solo come CEV o Appaltante e l'operatore economico che risulterà aggiudicatario dell'appalto anche solo Appaltatore.

Si forniscono i seguenti dati attuali dell'Appaltante:

\_ Sede legale ed amministrativa: Via Vicenza, 69, 01100 Viterbo (VT);

\_ P.IVA e COD. FISC. 01407450566;

\_ Segreteria: tel. 07613038 – fax 0761342177;

\_ E-mail: [info@cevspa.it](mailto:info@cevspa.it) - Sito internet: [www.cevspa.it](http://www.cevspa.it)

## **art. 3 Modalità e tempi di esecuzione delle forniture e dei servizi**

1. Le specifiche tecniche delle attrezzature in parola sono descritte nelle schede allegate al presente CSA per farne parte integrante e sostanziale.
2. La consegna delle attrezzature deve avvenire in due tranches, fino ad esaurimento dei quantitativi richiesti ovvero a 30 giorni e 45 giorni dalla data di stipula del contratto.
3. L'inizio della fornitura è fissato in 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'ordine scritto da parte dell'Appaltante, ovvero entro il più breve tempo indicato dall'Appaltatore in sede di offerta.
4. La consegna successiva alla prima, deve rispettare la cadenza indicata al punto 2 del presente articolo.
5. Le attrezzature devono essere consegnate franco destino presso il magazzino della sede di CEV, ovvero presso il Centro Operativo ubicato in Viterbo – Via del Lavoro 8, salvo diverse

tempestive comunicazioni di CEV ovvero posizionate sul territorio del Comune di Viterbo, con oneri a carico dell'Appaltatore e nel rispetto della documentazione che CEV fornirà all'Appaltatore ad avvenuta aggiudicazione.

6. Le attrezzature devono essere consegnate complete di coperchio e ruote montate nonché di strisce catarifrangenti Classe 1.

7. Eventuali variazioni nella tempistica, nelle quantità e modalità di confezionamento delle attrezzature di volta in volta consegnate, dovranno essere previamente concordate tra le parti ed autorizzate da CEV.

8. CEV si riserva comunque di applicare, in caso di sopravvenute esigenze, l'istituto del quinto d'obbligo.

#### **art. 4 Oneri dell'Appaltatore**

1. L'Appaltatore è obbligato ad eseguire a regola d'arte, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, tutte le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto prodotto in sede di partecipazione alla gara e rispettando quanto previsto dal presente CSA. A tal fine deve disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, il personale, i mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni in parola, nel pieno rispetto della vigente normativa applicabile.

2. Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto, l'Appaltatore è obbligato all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008, cui si rimanda) e ad assolvere tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori.

3. In caso di inottemperanza degli obblighi suddetti, accertata dall'Appaltante e/o segnalata dagli Enti competenti e/o in caso di mancata trasmissione della documentazione comprovante la regolarità dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori impiegati nell'appalto, l'Appaltante sospenderà il pagamento delle fatture di corrispettivo fino a quando l'Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione all'Appaltante, né avere titolo al risarcimento danni. L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta dell'Appaltante, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione. L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore dell'Appaltante per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

4. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali e previdenziali, sono pertanto a carico dell'Appaltatore il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti di CEV e di indennizzo da parte della stessa.

5. Per ottenere le informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro e applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore (e, in generale, tutti i soggetti partecipanti alla presente gara d'appalto) può rivolgersi agli uffici territorialmente competenti dell'INPS, INAIL e AUSL.

6. E' compito dell'Appaltatore corrispondere quanto dovuto agli eventuali subappaltatori per le prestazioni da questi eseguite, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006.

### **art. 5 Pagamenti**

1. Il pagamento delle fatture avviene a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese tramite bonifico bancario, con eventuali spese di bonifico a carico dell'Appaltatore e salvo quanto stabilito dall'articolo 8.

2. L'Appaltatore potrà emettere fattura dopo ogni tranche di fornitura, secondo quanto previsto dal calendario delle consegne, allegando alla stessa valido DURC.

### **art. 6 Garanzie**

1. Il soggetto aggiudicatario dell'appalto deve costituire la garanzia fideiussoria di cui all'articolo 113, comma 1, D.Lgs. 163/2006. Tale garanzia deve prevedere espressamente quanto stabilito dal comma 2 ed è progressivamente svincolata in base a quanto fissato dal comma 3 del medesimo articolo 113.

2. Tale garanzia fideiussoria non potrà essere completamente svincolata se non ad avvenuto e definito regolamento di tutte le pendenze tra CEV e l'Appaltatore, sempre che a CEV non competa il diritto di incameramento della garanzia o di parte della stessa.

3. In ogni caso competerà a CEV un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

4. Nel caso in cui, per qualunque motivo, CEV dovesse rivalersi sulla garanzia in parola, l'Appaltatore dovrà immediatamente provvedere alla sua ricostituzione.

5. Si applicano altresì i commi 4 e 5, articolo 113, D.Lgs. 163/2006.

6. Su tutte le attrezzature l'Appaltatore dovrà fornire apposita completa garanzia della casa produttrice valida almeno 5 (cinque) anni dalla consegna di ciascuna attrezzatura, il cui costo si intende completamente incluso in quello di fornitura offerto in sede di partecipazione alla gara.

## **art. 7 Collaudo e penali**

1. A seguito dell'avvenuta consegna di ciascuna tranche di attrezzature, l'Appaltante effettuerà verifiche a campione, invitando l'Appaltatore a presenziarvi, per provare la conformità della stessa alle specifiche tecniche previste dal contratto, dalle schede allegate al presente CSA, dalle schede tecnico – descrittive.

L'Appaltante si riserva, tra l'altro, di effettuare tali verifiche anche attraverso analisi di laboratorio, avvalendosi di istituto di analisi indipendente. Il costo delle verifiche presso l'ora detto istituto sono a carico di CEV, salvo nel caso in cui l'esito delle stesse dovesse essere negativo (ovvero si riscontrasse una non conformità alle specifiche tecniche pattuite).

2. Qualora la suddetta verifica non dia esito soddisfacente, tutte le relative attrezzature dovranno essere immediatamente ritirate e sostituite entro e non oltre 8 (otto) giorni dal ricevimento di comunicazione scritta della suddetta non conformità da parte dell'Appaltante, il tutto a totale cura e spese dell'Appaltatore. Entro e non oltre quest'ultimo termine, su richiesta e con spese a carico dell'Appaltatore, si potrà comunque effettuare una verifica in contraddittorio circa la conformità della fornitura in parola alle specifiche tecniche di cui al precedente comma 1.

3. In assenza di comunicazioni scritte circa le verifiche di cui al precedente comma 1, trascorsi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta consegna della tranche di attrezzature, la singola tranche di fornitura deve intendersi accettata, senza necessità di alcuna formalità.

4. L'Appaltatore deve comunque garantire il perfetto funzionamento delle attrezzature fornite e sostituire interamente a sue spese tutte le parti e/o le attrezzature stesse che risultassero eventualmente difettose, per tutto il periodo di durata della garanzia di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente. In particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1490 e ss. del Codice Civile, l'Appaltatore è comunque tenuto a garantire che le attrezzature in parola siano immuni da vizi che le rendano inidonee all'uso a cui sono destinate o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Nel caso in cui siano riscontrati vizi alle suddette attrezzature CEV può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo in proporzione alla gravità del vizio comunque non inferiore al 10% del valore dell'intera singola tranche di fornitura di cui trattasi.

5. Durante il periodo di garanzia l'Appaltatore deve eseguire sollecitamente, a propria cura e spese, tutte le opere e provviste occorrenti per riparare guasti e difetti che nel frattempo si fossero manifestati e dovuti a cattiva produzione, a scadente qualità dei materiali impiegati o a difettoso assemblaggio delle attrezzature in parola.

6. Nel caso in cui l'Appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni contrattuali, l'Appaltante si riserva la possibilità di applicare nei suoi confronti le seguenti penali:

a. per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di consegna previsto per ogni tranche, calcolato in base al dettato dell'articolo 4: lo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dell'importo delle

attrezzature non consegnate in tempo, con un minimo di 50,00 (cinquanta/00) Euro;

b. per ogni giorno solare di ritardo nel ritiro e restituzione delle attrezzature di cui al precedente comma 2: lo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dell'importo delle attrezzature non riconsegnate in tempo, con un minimo di 100,00 (cento/00) Euro;

c. per ogni giorno di ritardo nel ritiro e sostituzione delle attrezzature di cui al precedente comma 5: lo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dell'importo delle attrezzature non riconsegnate entro i termini di volta in volta concordati tra le parti, con un minimo di 50,00 (cinquanta/00) Euro;

d. per ogni altra inadempienza non rientrante nelle fattispecie di cui sopra: da un minimo di 50,00 (cinquanta/00) Euro ad un massimo di 2.000,00 (duemila/00) Euro.

7. CEV procederà alla formale contestazione dell'inadempienza, mediante raccomandata o fax, di norma entro 15 (quindici) giorni dalla sua rilevazione, alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera di contestazione.

8. Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'Appaltatore saranno quindi valutate da CEV che procederà, a suo insindacabile giudizio, all'eventuale applicazione delle penalità come sopra determinate.

9. L'importo della penalità sarà normalmente detratto dal compenso della prima fattura in pagamento o da altri titoli di credito o dalla cauzione definitiva.

10. Sono escluse dalle sanzioni le inadempienze dovute a comprovate cause di forza maggiore.

11. Fatto salvo quanto stabilito nei precedenti commi del presente articolo e fatta salva la facoltà per l'Appaltante di risolvere il contratto d'appalto nei casi stabiliti dal presente Capitolato, qualora si verificano inadempienze contrattuali ed ove l'Appaltatore inadempiente, regolarmente diffidato, non abbia ottemperato agli ordini scritti ricevuti, entro un termine ultimativo stabilito dall'Appaltante, quest'ultimo potrà eseguire d'ufficio le prestazioni in oggetto al fine di evitare qualsivoglia problema nella gestione dei servizi erogati. CEV si rivarrà nei confronti dell'Appaltatore di tutte le maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per l'esecuzione d'ufficio delle suddette prestazioni, la cui attestazione avverrà sulla base delle relative fatture e/o note di spesa, mediante trattenuta sulla prima fattura in pagamento, impregiudicata la facoltà di CEV.

S.p.A. di ogni azione e/o determinazione in ogni sede, per il risarcimento dei danni.

12. CEV non pagherà alcun corrispettivo per le prestazioni non eseguite o non perfettamente eseguite.

13. L'applicazione delle penali come sopra descritto non pregiudica il diritto di rivalsa dell'Appaltatore nei confronti dell'Appaltante per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze; né pregiudica il diritto dell'Appaltante di dichiarare la risoluzione del contratto.

#### **art. 8 Risoluzione contrattuale e recesso**

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1455 e 1456 C.C., CEV potrà dichiarare risolto il contratto in presenza di inadempienze dell'Appaltatore di non scarsa importanza e comunque tali da incidere sul rapporto fiduciario.

2. La risoluzione contrattuale potrà essere dichiarata da CEV senza necessità di una diffida ai sensi dell'articolo 1454 C.C. né di altre formalità, anche ed in particolare nei seguenti casi:

- a. cessazione dell'azienda, cessazione di attività, fallimento o altre procedure concorsuali, atti di sequestro o pignoramento a carico dell'Appaltatore;
- b. di frode (compresa, tra l'altro, la sottoscrizione falsa di una ricevuta di consegna del materiale in parola) o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- c. quando il ritardo nella consegna dell'intero quantitativo di una tranche di attrezzature di cui all'articolo 3, comma 3, sia pari o superiore a 15 (quindici) giorni;
- d. quando il ritardo nella consegna dell'intero quantitativo di una tranche di attrezzature di cui all'articolo 3, comma 4 sia pari o superiore a 10 (dieci) giorni;
- e. l'Appaltatore non intenda sottostare alle penali previste dall'articolo 8 del presente CSA;
- f. violazione dei divieti di cui all'articolo 9;
- g. mancata ricostituzione della garanzia ai sensi dell'articolo 6, comma 4;
- h. raggiungimento del limite massimo delle penali fissato nel 10% dell'importo contrattuale;
- i. per ogni altra grave inadempienza contrattuale ai sensi dell'articolo 1453 C.C..

3. A seguito della risoluzione, l'Appaltante provvederà all'affidamento dell'appalto ad altro operatore economico addebitando all'Appaltatore inadempiente la maggiore spesa sostenuta, impregiudicate ulteriori azioni e/o determinazioni risarcitorie per eventuali danni anche di immagine.

4. L'eventuale anticipata cessazione del contratto rispetto alla scadenza naturale per effetto di

eventuali provvedimenti riorganizzativi da parte di Enti competenti, o dell'entrata in vigore di nuove norme comunitarie e/o statali e/o regionali comporterà un equo indennizzo dell'Appaltatore secondo i criteri previsti dalla Legge (articolo 11, L. 241/90 e ss.mm.ii.) per il caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

#### **art. 9 Cessione di contratto e di credito e subappalto**

1. E' vietato all'Appaltatore cedere in tutto o in parte l'appalto in parola, salvo quanto stabilito dall'articolo 116, D.Lgs. 163/2006.
2. La cessione dei crediti derivanti dal contratto d'appalto è regolata dall'articolo 117, D.Lgs. 163/2006.
3. E' ammesso il ricorso al subappalto solo relativamente al servizio di consegna del materiale oggetto della fornitura e operazioni di posizionamento sul territorio in base alla necessaria documentazione che verrà fornita da CEV ad avvenuta aggiudicazione. Ciascun concorrente deve indicare in sede di offerta le attività che intenderà subappaltare in caso di aggiudicazione della gara e solo queste potranno poi essere effettivamente subappaltate nel corso della vigenza contrattuale.

#### **art. 10 Interpretazione delle norme contrattuali, controversie e foro competente.**

1. Ove non espressamente e diversamente indicato, le norme del presente CSA e della restante documentazione di gara si intendono riferite ai soggetti concorrenti e all'Appaltatore. In caso di discordanza e/o incertezza ermeneutica nell'interpretazione della volontà contrattuale andrà preferita l'interpretazione che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi pubblici perseguiti da CEV, secondo i principi dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità; ove non si raggiungesse un accordo interpretativo in conformità a tali criteri, CEV stabilirà l'interpretazione più conforme e darà ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali l'Appaltatore dovrà dare immediata esecuzione, impregiudicate ogni diversa interpretazione e/o pretesa dell'Appaltatore, che questi potrà fare valere nell'opportuna sede giudiziale.
2. Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non darà mai diritto all'Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione delle prestazioni né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da CEV. In caso contrario, tale comportamento sarà ritenuto quale grave inadempienza contrattuale che potrà dar luogo alla dichiarazione di immediata risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 9 del presente CSA.
3. La competenza giudiziaria è riservata in ogni caso al Foro di Viterbo.

#### **art. 11 Domicilio contrattuale.**

1. Per tutti gli effetti contrattuali, deve intendersi come domicilio dell'Appaltatore la relativa sede amministrativa indicata in sede di offerta, anche se divergente da quella legale, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice Civile. Ogni comunicazione e notificazione all'Appaltante si intenderà validamente inoltrata se effettuata presso la sua sede amministrativa.
2. Eventuali variazioni dei dati inerenti all'Appaltante di cui sopra saranno tempestivamente comunicati alla controparte tramite raccomandata r.r. ad ogni senso ed effetto di legge e così anche dovrà fare l'Appaltatore.

**art. 12 Allegati.**

In allegato al presente Capitolato, per farne parte integrante e sostanziale:

- a) sub A: schede tecnica delle attrezzature.